

N..... del 2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELL'ILLUMINAZIONE (ART. 2, COMMA 2, LETT. I) DELLA L.R. N. 23 DEL 23 GIUGNO 1997).

Introduce l'argomento il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge Regionale n. 17 del 27.03.2000 nel testo vigente risultante dalle modifiche apportate dalla L.R. n. 38 del 21.12.2004, dalla successiva L.R. n. 19 del 20.12.2005, e dall'art. 6 della Legge Regionale n. 5 del 27.02.2007, avente per oggetto: "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso", ha prescritto che i Comuni si dotino di propri Piani d'Illuminazione;

Dato atto che la predetta Legge Regionale ha per finalità la riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti;

PRESO ATTO che l'art. 10 della L.R. 38 del 21.12.2004 prevede che "il piano dell'illuminazione, definito dalla lettera c) dell'articolo 1bis della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, introdotto dalla presente legge, è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23";

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale, approvato da..... con delibera n° del

CONSIDERATO

che la variante da approvare rientra nelle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. i) della legge regionale n° 23 del 23/06/1997, per cui è possibile adottare la procedura semplificata di cui all'art.3 della stessa legge;

Visto il Piano Comunale dell'Illuminazione, predisposto dalla Soc. VTG srl di Berzo Demo (BS), a cui il Comune ha conferito incarico per la redazione del piano con determinazione del Responsabile del Servizio n..... del composto dai seguenti elaborati:

Relazione di Piano

Allegato n° 1: Censimento impianto di illuminazione

Allegato n° 2: Elenchi dei centri luminosi

Allegato n° 3: Censimento dei quadri di comando comunali

Allegato n° 4: Rilievi illuminotecnici di strade tipo

Allegato n° 5: Bozza di delibera per approvazione del piano di illuminazione e variazione del Regolamento Edilizio

Allegato n° 6: Dichiarazione di conformità del progetto

Allegato n° 7: Dichiarazione di conformità dell'installazione

Allegato n° 8: Esempi di impianti di illuminazione privati conformi e non conformi

Tavola n° 1: Piano Regolatore Generale - Destinazione d'uso del territorio

Tavola n° 2: Classificazione della viabilità

Tavola n° 3: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Ponte di Legno - Tavola generale

- Tavola n° 3a: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di S. Apollonia, Pezzo e Planpezzo
Tavola n° 3b: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Precasaglio
Tavola n° 3c: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Zoanno e Ponte di Legno Nord
Tavola n° 3d: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Ponte di Legno Ovest e Poia
Tavola n° 3e: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Ponte di Legno Centro
Tavola n° 3f: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Ponte di Legno Est
Tavola n° 3g: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Sozzine, Colonia VV FF, Casa Alpina, Cantoniera del Tonale, Ex-Piazzale Funivia Paradiso e Passo del Tonale

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI FAVOREVOLI n., CONTRARI n., ASTENUTI n., espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Comunale dell'illuminazione così come risulta dagli elaborati tecnici elencati in premessa predisposti dalla Soc. VTG srl di Berzo Demo che, pur se non materialmente allegati, fanno parte della presente quale parte integrante e sostanziale:

Relazione di Piano

Allegato n° 1: Censimento impianto di illuminazione

Allegato n° 2: Elenchi dei centri luminosi

Allegato n° 3: Censimento dei quadri di comando comunali

Allegato n° 4: Rilievi illuminotecnici di strade tipo

Allegato n° 5: Bozza di delibera per approvazione del piano di illuminazione e variazione del Regolamento Edilizio

Allegato n° 6: Dichiarazione di conformità del progetto

Allegato n° 7: Dichiarazione di conformità dell'installazione

Allegato n° 8: Esempi di impianti di illuminazione privati conformi e non conformi

Tavola n° 1: Piano Regolatore Generale - Destinazione d'uso del territorio

Tavola n° 2: Classificazione della viabilità

Tavola n° 3: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Ponte di Legno - Tavola generale

Tavola n° 3a: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di S. Apollonia, Pezzo e Planpezzo

Tavola n° 3b: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Precasaglio

Tavola n° 3c: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Zoanno e Ponte di Legno Nord

Tavola n° 3d: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Ponte di Legno Ovest e Poia

Tavola n° 3e: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Ponte di Legno Centro

Tavola n° 3f: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Ponte di Legno Est

Comune di PONTE DI LEGNO
Piano di Illuminazione

Tavola n° 3g: Centri luminosi e Quadri di comando dell'illuminazione pubblica di Sozzine, Colonia VV FF, Casa Alpina, Cantoniera del Tonale, Ex-Piazzale Funivia Paradiso e Passo del Tonale

- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L.R. n° 23 del 23.06.1997, la presente deliberazione di adozione viene stata depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati ed alla scheda informativa di cui al comma 3 dell'art 2; del deposito sarà data inoltre comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso su un quotidiano di interesse locale.

REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL RISPARMIO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Articolo 1 (Finalità)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
A tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico (come specificato al punto 2).
Il progetto deve redatto secondo le leggi e le norme vigenti, nonché sulla base dei dettati del presente regolamento.
Al termine dei lavori, l'impresa installatrice deve rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 3 e 4, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia al disposto Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all'interno degli edifici; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica;
La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
Qualora l'impianto d'illuminazione fosse di «modesta entità», come specificato al capitolo 9), lettere a), h), c), d) ed e) della D.g.r. n. 7/6162 del 20 settembre 2001, non sono richiesti l'autorizzazione sindacale ed il progetto illuminotecnico. In tal caso è sufficiente che al termine dei lavori d'installazione la Società installatrice rilasci agli Uffici comunali competenti la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della L. R. 17/2000 e s.m.i., con l'identificazione e dei riferimenti alla specifica deroga al progetto illuminotecnico e la documentazione tecnica che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e dell'impianto ai vincoli di legge della relativa deroga.
2. I progettisti abilitati alla redazione dei progetti di Illuminazione devono essere iscritti agli Ordini o Collegi professionali e indipendenti da legami con società produttrici di corpi illuminanti o distributori dell'energia.
3. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.
4. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento.
5. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa.
6. Il controllo dell'applicazione e del rispetto della presente legge è demandato al Comando di Polizia Municipale che potrà avvalersi, per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, della consulenza degli organismi preposti
7. Entro un mese dall'applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

Articolo 2 (Nuovi impianti)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0,49 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere installati esclusivamente apparecchi per cui le case costruttrici, importatrici o fornitrici abbiano certificato tra le caratteristiche tecniche la loro rispondenza alla legge Regione Lombardia n.17 del 27 del Marzo 2000 s.m.i., mediante apposizione sul prodotto della dicitura "ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia", e abbiano allegato le raccomandazioni di uso corretto. Tali apparecchi devono essere installati in modo da soddisfare ai criteri del comma 2.

Comune di PONTE DI LEGNO
Piano di Illuminazione

4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente non dopo le ore 22,00 (le 23,00 nel periodo di ora solare) o entro il relativo orario di chiusura.
5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0,49 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
7. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
8. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.
9. E' concessa deroga per le sorgenti di luce interne e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.
10. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa.

Articolo 3

(Impianti preesistenti)

1. Entro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l'inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l'uso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
2. Entro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si deve provvedere alla modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri, qualora essa avvicini l'impianto agli stessi e quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.
3. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente regolamento.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne o similari, entro 3 anni devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. E' concessa deroga per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22 nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 2 e 3 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito del Comando di polizia municipale, nella sanzione amministrativa da Euro a Euro
2. Si applica la sanzione amministrativa da Euro a Euro qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.